

III SESSIONE

De iure condendo

SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO E CONDIZIONE INUMANA INTRA MOENIA: LE RECENTI MODIFICHE ALLA LIBERAZIONE ANTICIPATA

Luigi Palmieri *

SOMMARIO: 1.- Introduzione; 2.- La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; 3.- Il riformato art. 69-*bis* ord. penit.; 3.1.- La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 69-*bis*, c. 3, ord. penit.; 4.- L'inedito meccanismo informativo "incentivante" previsto dall'art. 656, c. 10-*bis*, c.p.p.

1.- *Introduzione*

L'indice medio di sovraffollamento fotografa il drammatico martirio che vivono i detenuti ristretti nelle carceri italiane, piegati da un inesorabile destino che produce un effetto antitetico a quello consacrato nell'art. 27, c. 3, Cost.

Il report pubblicato dall'associazione Antigone comprova il nesso tra sovraffollamento e suicidi in carcere: dei cinquantaquattro istituti in cui si sono verificati suicidi nel 2024, cinquantuno registravano un indice di affollamento superiore a cento¹.

Dunque, a distanza di cinquant'anni dall'entrata in vigore della legge di ordinamento penitenziario, il legislatore è chiamato (*rectius*: obbligato) ad un ripensamento strutturale del sistema carcerario che pretende il rispetto del principio di umanità della pena.

La regola costituzionale "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità" deve rappresentare il punto di (ri)partenza per una nuova e diversa visione

* Ricercatore di Procedura penale nell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Napoli Poggioreale e Verona sono gli istituti dove si sono verificati il maggior numero di suicidi tra il 2024 e il 2025 e dove si registra, rispettivamente, un sovraffollamento pari al 184% e al 154%. Il *report* analitico è pubblicato al seguente link <https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/focus-suicidi/>.

politica per riaffermare un principio di civiltà giuridica mortificato dal susseguirsi di riforme repressive a “costo zero”².

Tra le priorità, l’implementazione delle articolazioni istituzionali che gestiscono la fase esecutiva (allo stato rallentata per la carenza di magistrati e di personale di cancelleria), la realizzazione di strutture sanitarie esterne per i condannati affetti da disagio psichico, l’ampliamento della disciplina delle misure alternative alla detenzione³.

Tale crisi strutturale di sistema, drammaticamente risalente nel tempo, avrebbe dovuto rappresentare una priorità per qualsiasi governo, a prescindere dal colore politico.

Si è registrata, invece, l’immobilità dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni, sordi rispetto alle numerose proposte – provenienti anche dalla dottrina penalistica e processual-penalistica – di “ampliamento” delle misure alternative alla detenzione⁴.

Al contempo, le più recenti modifiche legislative non solo si sono rivelate inefficaci ma, alle volte, hanno reso più difficoltoso il percorso per avvalersi dei benefici penitenziari.

Non si può, inoltre, non evidenziare i ritardi nella definizione delle istanze proposte dai condannati a pene detentive non superiori a quattro anni.

Si tratta dei c.d. “liberi sospesi” che attendono per anni le determinazioni dei Tribunali di sorveglianza, sottodimensionati per carenza di organico e di personale di cancelleria: l’inquietudine di circa novantamila condannati in via definitiva, relegati in una zona d’ombra a causa di un’inaccettabile burocrazia⁵.

Rispetto all’ormai insostenibile condizione in cui versano la maggior parte degli Istituti penitenziari, anche per il crescente numero di suicidi di detenuti e di agenti di polizia penitenziaria, ci si aspettava un intervento legislativo finalizzato ad avviare un processo di riconfigurazione del sistema della detenzione in carcere.

² In argomento, v. D. CIMADOMO, *Post rem iudicatam*, in A. GAITO (a cura di), *Diritto processuale penale. Principi, regole e prassi*, Milano 2025, pp. 511ss.; G. DARAIO, *La Riforma penitenziaria del 1975: una svolta epocale che ancora attende piena effettività*, in *Iura & Legal System*, vol. 12, 4, 2025, pp. 118ss.; ID., *Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte annunciate: prime osservazioni sulle novità contenute nella “legge Cartabia”* (l. 27 settembre 2021, n. 134), in *Arch. pen.*, 2021, pp. 1ss.; E. DOLCINI, *Il “piano carcere 2025”: una risposta inadeguata al collasso del sistema penitenziario*, in *Sist. pen.*, 9, 2025, pp. 58ss.; F. DELLA CASA, *Una crescente moltitudine di “invisibili”: i detenuti anziani*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2024, pp. 1373ss.; F. P. C. IOVINO, *La liberazione anticipata*, Padova 2006; L. KALB, *La tutela del diritto alla salute a favore dei detenuti nell’elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Salute e dignità umana in carcere. Orientamenti bioetici*, Milano 2023, pp. 43ss.; V. MANES, *Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 2025, p. 701.

³ Sul tema, cfr. in dottrina, F. FIORENTIN, *Carceri: alcuni problemi e le più recenti politiche legislative - il cantiere sempre aperto dell’Ordinamento penitenziario e le riforme necessarie*, in *Giur. it.*, 5, 2025, p. 1222.

⁴ V. in dottrina, M. PALMA, *Angusto, inefficace, in ritardo. Il decreto legge n. 92/2024*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 2024, p. 791.

⁵ Il dato si evince dal riscontro del Ministero della Giustizia all’interrogazione 4-00072, pubblicata lunedì 13 febbraio 2023 nell’allegato B ai resoconti della seduta n. 50 della Camera dei deputati.

Interventi

All'inverso, il c.d. decreto carcere⁶ – tra le modifiche più significative alla legge di ordinamento penitenziario adottate nell'ultimo anno – ha tradito le aspettative liberali orientate ad “un recupero di effettività”⁷ del trattamento rieducativo.

2.- La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione

Prima di illustrare le modifiche apportate dalla L. n. 112/2024 al procedimento per la liberazione anticipata e valutare se le stesse siano effettivamente idonee per garantire ai detenuti un più celere reinserimento nella società, occorre, in estrema sintesi, ripercorrere i presupposti previsti per l'accesso al beneficio⁸.

Nonostante la collocazione sistematica, individuata, nella legge di ordinamento penitenziario, tra le misure alternative alla detenzione, la liberazione anticipata va annoverata tra le cause di estinzione (parziale) della pena.

L'istituto ha previsto, ricorrendone i presupposti, il frazionamento semestrale della pena detentiva disposta in favore del condannato che abbia partecipato all'opera di rieducazione⁹: la valutazione sulla concedibilità del beneficio – che si sostanzia, ai sensi dell'art. 54 ord. penit., nella detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata – è stata devoluta alla magistratura di sorveglianza¹⁰.

La riduzione di pena è funzionale non soltanto ad abbreviare il periodo di detenzione che il condannato è chiamato a scontare, ma anche, ai sensi dell'art. 54, c. 4, c.p.p., a ridurre le misure di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale¹¹.

⁶ Ci si riferisce al D.L. 92/2024, conv. con mod. dalla L. 112/2024. In argomento, v. F. FIORENTIN, *Decreto “carcere sicuro”: tutte le novità. D.l. 92/2024 (GU 4 luglio 2024 n. 155) conv. in l. 112/2024 (GU 9 agosto 2024 n. 186)*, Milano 2024, pp. 15ss.; F. GIANFILIPPI, *Il decreto legge 4 luglio 2024, n. 92 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario*, in *Giustizia insieme*, 10 luglio 2024; N. TRIGGIANI, *La liberazione anticipata dopo il c.d. “decreto carceri”: rilevanti innovazioni e importanti criticità*, in *Annali 2024 del Dipartimento Jonico*, pp. 292ss.

⁷ Così, testualmente, M. PALMA, *Angusto, inefficace, in ritardo*, cit., p. 791. Il c.d. decreto carceri è stato adottato proprio al fine di «razionalizzare benefici e regole di trattamento applicabili ai detenuti, in particolare in materia di colloqui telefonici e liberazione anticipata» e, al contempo, «assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società, anche attraverso l'istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento» (Cfr. comunicato stampa n. 88 del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024).

⁸ Sul tema, v. S. CARNEVALE - F. SIRACUSANO - M.G. COPPETTA, *Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata*, in F. DELLA CASA - G. GIOSTRA (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, III ed., Torino 2023, pp. 264ss.

⁹ Cfr. in dottrina, L. CATTELAN, *La liberazione anticipata alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 112/2024*, in *IUS penale*, 18 marzo 2025, pp. 1ss.

¹⁰ Sul punto, la Corte Costituzionale ha chiarito che la liberazione anticipata è un istituto dell'ordinamento penitenziario che riguarda la «dimensione sostanziale del trattamento punitivo, poiché incide direttamente sulla durata delle pene detentive, e la riduce in misura rilevante, comportando un'anticipata scarcerazione del condannato ammesso ad avvalersene». Cfr. Corte Cost., 11 febbraio 2021, n. 17, in *DeJure*. In generale sulla liberazione anticipata, v. diffusamente in dottrina, F. P. C. IOVINO, *La liberazione anticipata*, Padova 2006.

¹¹ Così, Corte Cost., 20 ottobre 2025, n. 201, in *DeJure*. Ai sensi dell'art. 54, c. 3, ord. penit., la riduzione di pena già concessa è suscettibile di revoca nell'eventualità in cui, successivamente alla concessione del

L'indagine sul (positivo) percorso rieducativo intrapreso dal condannato – presupposto indefettibile per accedere al beneficio – deve prendere in considerazione l'adesione dello stesso alle regole che disciplinano la vita carceraria e l'impegno nelle attività lavorative o di partecipazione a corsi scolastici o di formazione in uno ad una condotta positiva in relazione ai permessi premio o al lavoro esterno¹².

Tali fattori comportamentali consentono al magistrato di sorveglianza di vagliare compiutamente l'evoluzione della personalità del condannato verso modelli socialmente validi, a partire dai periodi iniziali della sua detenzione¹³.

La valutazione c.d. frazionata per semestri del comportamento tenuto dal condannato – a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 663/1986 – impone sì al magistrato di sorveglianza di esprimersi soltanto in relazione al semestre scontato, ma, al contempo, una "trasgressione" può avere ripercussioni negative sul giudizio relativo ai semestri precedenti o successivi, a condizione che si tratti di una violazione che dimostri la mancanza di adesione al processo di rieducazione e il rifiuto esplicito di risocializzazione da parte del detenuto¹⁴.

Si tratta, all'evidenza, di una valutazione che lascia ampio margine di discrezionalità all'organo giurisdizionale: ad esempio, secondo il giudizio espresso dalla Suprema Corte, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante dalla condotta tenuta dall'interessato nel semestre in esame¹⁵.

3.- *Il riformato art. 69-bis ord. penit.*

Fermi i presupposti per la concessione dell'estinzione parziale della pena, innanzi sinteticamente descritti, il legislatore è intervenuto (modificando l'art. 69-bis ord. penit.) per "semplificare" – in un'ottica efficientista – l'accesso al beneficio¹⁶.

beneficio, l'interessato riporti una condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena. In dottrina, v. G. MAGLIOCCA, *Sub art. 54 ord. penit.*, in A. GIARDA - G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, VI ed., Tomo IV, Milano 2023, p. 1179.

¹² Così, L. CATTELAN, *La liberazione anticipata*, cit., pp. 1ss.

¹³ *Ex plurimis*, Cass., Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 5877, in *DeJure*.

¹⁴ Sul punto, v. Cass., Sez. I, 21 ottobre 2025, n. 36273, in *DeJure*.

¹⁵ Cfr. Cass., Sez. I, 5 novembre 2025, n. 37471, in *DeJure*, secondo cui non tutte le infrazioni disciplinari inficiano il comportamento assunto con continuità dal detenuto e, al tal fine, quest'ultimo che richiede la concessione della liberazione anticipata non è obbligato ad impugnare la sanzione disciplinare ricevuta, potendo limitarsi a contestarne la rilevanza nel corso della procedura relativa all'applicazione di tale beneficio. Pertanto, il giudice della sorveglianza deve valutare approfonditamente e in concreto se essa determini la meritevolezza dello stesso. Sull'ampio margine di discrezionalità nell'ambito della valutazione giudiziale circa la partecipazione al percorso rieducativo, G. MAGLIOCCA, *Sub art. 54 ord. penit.*, cit., p. 1781, si sofferma sul «[...] problema dell'individuazione delle svariate forme nelle quali può esprimersi la partecipazione al percorso rieducativo».

¹⁶ In dottrina, v. F. DELLA CASA, *Sub art. 69-bis*, in F. DELLA CASA - G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Milano 2019, pp. 770ss.

Interventi

Prima dell'entrata in vigore della L. n. 112/2024, al condannato veniva riconosciuta la facoltà di presentare l'istanza per la concessione della liberazione anticipata in qualsiasi momento ovvero dopo la maturazione di ciascun semestre (o con scadenze più diradate), in prossimità del fine pena o della maturazione dei termini per accedere a uno dei benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale¹⁷.

L'opera di semplificazione si sostanzia nell'eliminazione del parere del pubblico ministero (previsto, invece, nella disciplina previgente) e nell'introduzione di un nuovo meccanismo di accertamento d'ufficio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata.

La nuova disposizione ha stabilito che tale accertamento per il riconoscimento della detrazione di pena sia, di regola, effettuato d'ufficio dal magistrato di sorveglianza, nei casi previsti dai nuovi c. 1 e 2 dell'art. 69-*bis* ord. penit. e che il condannato, ai sensi del c. 3 del medesimo art. 69-*bis* ord. penit., possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando lo stesso «abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima»¹⁸.

Nella specie, il magistrato di sorveglianza, in occasione di ogni istanza di accesso sia alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante ai sensi dell'art. 54 ord. penit., accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente.

In questo caso, ai sensi dell'art. 69-*bis*, c. 1, ord. pen., l'istanza dell'interessato di accesso alle misure alternative alla detenzione (o agli altri benefici) può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici, individuato computando le detrazioni previste dall'art. 54 ord. penit.

Inoltre, l'art. 69-*bis*, c. 2, ord. penit. prevede che il magistrato di sorveglianza accerti, già nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena da espiare (sempre computando le detrazioni previste dall'art. 54 ord. penit.), la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, fatta eccezione per quelli che siano già stati oggetto di valutazione in sede di decisione sulle istanze di accesso alle misure alternative o agli altri benefici¹⁹.

¹⁷ Sul punto, v. Corte Cost., 29 dicembre 2025, n. 201, in *DeJure*. Ai sensi del novellato art. 54, c. 2, ord. penit., è previsto che la concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio, siano comunicate all'Ufficio del pubblico ministero presso il Giudice dell'esecuzione al fine di consentire allo stesso di emettere un nuovo ordine di esecuzione che tenga conto del provvedimento assunto dal magistrato di sorveglianza.

¹⁸ Tale, ultima, disposizione, come meglio e più dettagliatamente si dirà nel prosieguo (v. *infra* §3.1.), è stata dichiarata parzialmente incostituzionale limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena d'inammissibilità, nell'istanza medesima». Cfr. Corte Cost., 29 dicembre 2025, n. 201, in *DeJure*.

¹⁹ Il 25 novembre 2025 è stato, altresì, adottato – a seguito dell'entrata in vigore della L. 112/2024 – anche il regolamento per apportare le modifiche al d.P.R. n. 230/2000 (Cfr. d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176). Ciò al fine di assicurare il coordinamento con la nuova disciplina ovvero per consentire al magistrato di sorveglianza di effettuare tempestivamente le valutazioni relative alla liberazione anticipata da effettuarsi

Secondo la disposizione antecedente alla recente declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 69-bis, c. 3, ord. penit. (v. *infra* § 3.1), il condannato per formulare l'istanza di liberazione anticipata doveva dimostrare, a pena d'inammissibilità, uno specifico interesse, diverso dall'approssimarsi della conclusione della pena o dall'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari di cui ai c. 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit.

Si legge nella relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 92/2024 presentata in Senato, che un caso emblematico di interesse specifico alla proposizione dell'istanza è rappresentato dal c.d. "scioglimento del cumulo" ovvero «l'interesse ad accertare che, computando le detrazioni previste dall'art. 54, la pena relativa ad un reato preclusivo all'applicazione di determinati istituti (diversi da quelli di cui al comma 1) è decorsa».

Ad ogni modo, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza resa in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato (o notificato) senza ritardo, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., all'interessato, al difensore e al pubblico ministero²⁰.

Avverso l'ordinanza di concessione o diniego della liberazione anticipata è ammesso reclamo, per cui il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Quest'ultimo decide ai sensi dell'art. 678 c.p.p. e, in forza del rinvio dell'art. 69-bis, c. 5 ai c. 5 e 6 dell'art. 30-bis ord. penit., del tribunale di sorveglianza non deve far parte il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento reclamato.

3.1.- La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 69-bis, c. 3, ord. penit.

Con ordinanza del 25 marzo 2025 n. 73, il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3, Cost., questioni di legittimità costituzionale del novellato art. 69-bis, c. 3, ord. penit., censurandolo «nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena d'inammissibilità, nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo»²¹.

d'ufficio alla scadenza indicata dai commi 1 e 2 del novellato art. 69-bis ord. penit. Ed in particolare, ai sensi dell'art. 26 reg. ord. penit., la cartella personale di ciascun detenuto, allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli indici attestanti la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Sul tema, v. F. FIORENTIN, *La nuova disciplina della liberazione anticipata mette in crisi gli Uffici di Sorveglianza*, in *IUS penale*, 3 dicembre 2025, pp. 1ss.

²⁰ Ai sensi dell'art. 69-bis, c. 4, ord. penit., quando la competenza a decidere sull'istanza di concessione delle misure alternative e dei benefici (presentata ai sensi del c. 1 dell'art. 69-bis ord. penit.) appartiene al Tribunale di sorveglianza, il Presidente del Tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

²¹ Anche il magistrato di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, c. 3, 111, c. 6, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'intero 69-bis ord. penit. (come modificato dalla L. 112/2024). L'ordinanza è consultabile al seguente link

Interventi

Ed in particolare, non trovandosi nelle situazioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 69-*bis* (v. *supra* § 3), l'interessato ha formulato, ai sensi del successivo c. 3, l'istanza per ottenere la liberazione anticipata senza documentare «uno specifico interesse».

Il magistrato di sorveglianza, chiamato ad applicare il novellato art. 69-*bis*, c. 3, ord. penit., piuttosto che dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, ha sollevato la summenzionata questione di legittimità costituzionale al fine di valutare – in caso di accoglimento della stessa – il positivo percorso trattamentale del condannato, documentato dalle relazioni allegate.

Condivisibili appaiono le considerazioni critiche espresse nell'ordinanza di rimessione sulla nuova regolamentazione di accesso alla liberazione anticipata, secondo cui la riforma «vira da un regime di concessione della liberazione anticipata in cui l'istanza di parte costitutiva la regola, ad una residualità di tale opzione».

In effetti, la valutazione della detrazione di pena *ex officio* è relegata – ai sensi dell'art. 69-*bis* c. 1 e 2 ord. penit. – all'approssimarsi della conclusione della pena o all'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari.

Sarebbe, di conseguenza, inibito al condannato l'opportunità di richiedere un controllo periodico orientato ad un positivo riscontro circa la condotta dallo stesso tenuta al fini del riconoscimento della liberazione anticipata²².

Tale preclusione – a giudizio della Corte – viola il principio espresso dall'art. 27, c. 3, Cost. e risulta «distonica rispetto alla stessa finalità dell'istituto», determinando, così, una ipotesi di «irrazionalità intra legem, riconducibile al novero dei vizi di irragionevolezza *ex art. 3 Cost.*»²³.

Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera seconda parte del riformato art. 69-*bis*, c. 3, ord. penit. ovvero limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1742416831_qlc-liberazione-anticipata-napoli.pdf. La Corte Costituzionale ha trattato congiuntamente le due ordinanze di rimessione, ritenendo le stesse «questioni in larga parte sovrapponibili». In argomento, F. FIORENTIN, *La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale*, in *Sist. pen.*, 20 marzo 2025; V. MANCA, *Liberazione anticipata e diritto del detenuto alla valutazione semestrale da parte del magistrato di sorveglianza*, in *IUS penale*, 13 gennaio 2026, pp. 1ss.

²² Secondo il giudice rimettente la nuova disposizione sarebbe contraria alla finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, c. 3 Cost., poiché produrrebbe la «sostanziale vanificazione dell'effetto psicologico di rafforzamento dei propositi rieducativi, che le periodiche valutazioni della partecipazione al trattamento hanno sin qui prodotto sulle persone detenute, quale sprone ad una condotta conforme alle regole ed improntata, ben prima e al di là della concedibilità di misure alternative alla risocializzazione».

²³ Così, Corte Cost., 29 dicembre 2025, n. 201, cit. In dottrina, M. R. DONNARUMMA, *La finalità rieducativa delle pene e la liberazione anticipata quale “istituto chiave” nel perseguimento di tale obiettivo*, in *Giur. pen. web*, 2, 2026, 10 febbraio 2026.

4.- *L'inedito meccanismo informativo "incentivante" previsto dall'art. 656, c. 10-bis, c.p.p.*

Al fine di stabilizzare, già nell'ordine di esecuzione, i semestri d'interesse e il relativo conteggio delle riduzioni premiali, il legislatore è intervenuto per modificare l'art. 656 c.p.p.

Ed infatti, ai sensi del nuovo c. 10-*bis* del citato art. 656 c.p.p., nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'art. 54 ord. penit. «in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni»²⁴.

Al contempo, il legislatore ha previsto un singolare meccanismo informativo "incentivante": ed in particolare, nell'ordine di esecuzione il condannato è avvisato che le detrazioni computabili per la liberazione anticipata non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.

Si legge nella relazione illustrativa che la previsione ha lo scopo di promuovere l'adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, che avrà modo di vedere già conteggiate tutte le detrazioni «ma, al contempo, è avvisato del fatto che, perché divengano effettive, dovrà partecipare all'opera di rieducazione».

Dunque, secondo le intenzioni del legislatore l'aver reso edotto il condannato circa gli effetti premiali derivanti dalla partecipazione all'opera di rieducazione, sarebbe di per sé sufficiente a ridurre il rischio di una condotta ostile al processo di rieducazione.

L'informazione non appare, però, un incentivo che possa lasciare ragionevolmente ipotizzare una riduzione dell'affollamento carcerario determinata dal riconoscimento del beneficio di cui all'art. 54 ord. penit.

Anche attraverso l'attività difensiva, sin dall'esecuzione della pena, i detenuti sono informati di tutte le opportunità previste dalla legge di ordinamento penitenziario e sui possibili benefici che derivano da condotte "virtuose" dagli stessi tenuti negli Istituti penitenziari.

In conclusione, la disamina complessiva del "decreto carceri" appare insoddisfacente ad alleviare i devastanti effetti che ha prodotto, produce e produrrà il patologico fenomeno del sovraffollamento carcerario.

²⁴ L'art. 5 della L. 112/2024 ha, altresì, introdotto all'art. 656 c.p.p. i commi 9-*bis* e 9-*ter*. Ed in particolare, secondo quanto stabilito nel c. 9-*bis*, il pubblico ministero, ad eccezione dei condannati per i delitti contenuti nell'art. 51, c. 3-*bis*, c.p.p. e quelli compresi nell'art. 4-*bis* ord. penit., prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza perché questi disponga la detenzione domiciliare in via provvisoria, fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, in favore del condannato ultrasettantenne, ove la pena che questi deve espiare sia compresa tra due e quattro anni. Ai sensi del nuovo c. 9-*ter*, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza.

Interventi

L'attuale legge di ordinamento penitenziario non è in grado di incidere sull'endemica crisi dell'esecuzione penale nella forma carceraria e l'unico sentiero percorribile per alleviare le sofferenze dei detenuti è rappresentato dall'adozione di un provvedimento di clemenza: l'indulto, anche nella forma c.d. "differita"²⁵.

²⁵ Il c.d. indulto differito prevede che il provvedimento di clemenza entri in vigore con efficacia rinviata di tre o sei mesi, al fine di dare continuità ai percorsi trattamentali e di assistenza. La proposta di "indulto differito" è maturata in seno al convegno *"Il diritto alla speranza nel cinquantennale dell'Ordinamento penitenziario, nell'anno del Giubileo della speranza e nel triduo del Giubileo dei detenuti"*. Una sintesi della proposta è consultabile al seguente link <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/emergenza-carceri-la-proposta-di-un-indulto-differito>.